

Attualità

Imprese funebri e divieto di interposizione di mano d'opera

di Roberto Gandiglio (*)

1. Definizione di impresa funebre

L'attività funebre non ha, nel nostro paese, una definizione normativamente data non essendo la materia disciplinata se non a livello igienico - sanitario (D.P.R. n. 285 del 1990 recante Regolamento di Polizia Mortuaria). Per definirla si dovrà pertanto ricorrere a norme di carattere generale e ai dati dell'esperienza sensibile. Innanzitutto l'art. 2082 del codice civile definisce l'imprenditore come "... *chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*". L'impresa funebre è dunque l'impresa che fornisce professionalmente e in forma organizzata una attività prevalentemente ma non esclusivamente di servizio. Il *core-business* è infatti rappresentato dall'organizzazione del servizio finalizzato alla sepoltura del cadavere. Per raggiungere l'obiettivo sono necessarie attività di genere diverso. Innanzitutto si avranno attività di produzione di beni (feretri, casse di zinco, imbottiture, ecc.), poi attività di vendita di beni (feretri, imbottitura, zinchi, arredi funebri, fiori e corone, ecc.), si avranno noleggi di attrezzature (tavolini per le firme, arredi per l'allestimento della camera ardente, ecc.) e noleggi di mezzi (autofunebre). Fondamentale è, poi, l'attività di intermediazione d'affari. Quando si verifica un decesso, i familiari del defunto, o altro conoscente, si rivolgono di norma ad un'impresa incaricandola di agire per loro conto al fine di ottenere dalle pubbliche amministrazioni coinvolte le autorizzazioni di legge necessarie e di organizzare il servizio finalizzato, come detto, alla sepoltura del cadavere secondo le scelte della famiglia stessa. Ciò comporta contatti non solo con pubbliche amministrazioni, ma anche con i ministri del culto per il rito funebre religioso, e con altre imprese per forniture di beni (es. fiori) o servizi (trasporto) che esse non forniscono direttamente. Per svolgere questa attività per conto del richiedente è necessaria la licenza di pubblica sicurezza per agenzia d'affari di cui all'art.

115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931. Come si vede l'attività cosiddetta "funebre" è composta da molteplici voci profondamente differenziate tra loro: comporre e vendere corone floreali è certamente attività economica diversa dal fornire mano d'opera per il trasporto della bara o dallo svolgere presso gli uffici di stato civile dei comuni attività di intermediazione per conto della famiglia del defunto. È così del tutto evidente che molte imprese di onoranze funebri forniscano solamente alcuni di questi servizi e di queste prestazioni ricorrendo al libero mercato per la fornitura di ciò che manca al completamento del servizio da organizzare. La funzione principale dell'impresa di onoranze funebri diventa, così, il coordinamento del servizio per la cui definizione concorrono varie altre imprese.

Se così è va sicuramente registrata la mancanza di una connotazione precisa e puntuale dell'impresa di onoranza funebri che comporta, oltretutto, conseguenze anche sul piano del trattamento fiscale, delle assicurazioni sociali obbligatorie e dei CCNL da applicarsi: definire un'impresa funebre quale impresa svolgente attività industriale piuttosto che artigianale o commerciale è infatti foriero di conseguenze diverse. Un intervento normativo, in materia, è pertanto auspicabile.

Dal punto di vista delle autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività di onoranza funebre si è già detto della licenza di agenzia d'affari necessaria per legittimare l'attività di intermediazione dell'impresa per conto della famiglia del defunto. Per la vendita di feretri, fiori e arredi funebri vari sono invece necessari i requisiti previsti per il settore merceologico non alimentare dal D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 (cd. decreto Bersani) sostitutivo dell'ex licenza commerciale. Ai sensi del già citato regolamento di polizia mortuaria (artt. 20 e 21 D.P.R. n. 285/90) sono poi necessarie, per la sosta di

autofunebri, la dichiarazione di idoneità della rimessa e, per le singole autofunebri, la certificazione di idoneità sanitaria delle stesse. Sono entrambi atti di competenza dell'autorità sanitaria. Restano, poi, tutte le prescrizioni generali che interessano le imprese, quali l'iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato nel repertorio economico amministrativo e nel registro delle imprese, la titolarità della partita IVA, la regolare tenuta delle scritture contabili, ecc.

Come si vede, anche dal punto amministrativo la situazione è complessa. Se è difficile ipotizzare l'esistenza di un'impresa di onoranze funebri senza almeno la licenza di pubblica sicurezza e i requisiti che sostituiscono l'ex licenza di commercio, le restanti autorizzazioni necessarie dipenderanno dall'effettiva attività svolta.

2. Il trasporto funebre

Non può invece essere classificata come attività di onoranza funebre la semplice attività di "trasporto" della salma. Siamo piuttosto in presenza di un'attività di noleggio di soli mezzi (autofunebre) oppure di imprese appaltatrici di servizi (necrofori) oppure di contratti misti anch'essi classificabili come appalti di servizi (autofunebre e necrofori).

Per svolgere l'attività di trasporto di un cadavere, inteso in senso non necessariamente coordinato con l'onoranza funebre, occorrono le già citate registrazioni presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e il mezzo riconosciuto idoneo dall'autorità sanitaria da depositarsi in una idonea rimessa. Tali accertamenti di idoneità sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. n. 285/90 che dispongono:

art. 20: *"I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.*

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza."

Art. 21: *"Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.*

Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente."

Una qualunque impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c. può dunque con un autofunebre e un autista munito di patente trasportare per conto di una impresa di onoranza funebre un cadavere. D'altronde l'articolo 24 del DPR 285/90 dispone che *"l'incaricato al trasporto di cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco..."* e in base alla circolare interpretativa n. 24/93 del Ministero della Salute *"per incaricato del trasporto della salma ... è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza..."*.

Ma questo intreccio di imprese diverse che partecipano al servizio funebre ognuna per una parte del processo complessivo è legittimo in un ordinamento che vieta gli appalti fittizi nella forma della cosiddetta interposizione illecita di mano d'opera?

3. Il divieto di intermediazione e interposizione di mano d'opera

I rapporti tra impresa di onoranza funebre e impresa esecutrice del trasporto possono essere ascritti ad un regolare appalto di servizi regolato dal codice civile oppure vengono integrate le fattispecie di appalto fittizio e pertanto illecito di cui alla legge n. 1369 del 23 ottobre 1960, la cd. legge sul "caporalato"? Come noto, la legge del 1960 si prefiggeva lo scopo di reprimere i casi di presenze fittizie di datori di lavoro che fornissero lavoratori con contratti stipulati a proprio nome ma di fatto eseguiti alle dipendenze di altro datore. Il problema, per ciò che interessa l'ambito in esame, investe innanzitutto l'impresa di onoranza funebre che, ricevuto l'incarico dalla famiglia del defunto per l'esecuzione del servizio, si rivolge ad un'altra impresa che le fornisce i necrofori necessari per la movimentazione della bara e magari l'autofunebre.

Si esamini il divieto di intermediazione e di interposizione nei rapporti di lavoro di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960. Dispone l'art. 1: *"1. È vietato all'imprenditore affidare in appalto, in subappalto o in qualunque altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.*

2. È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

3. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto previsto dal successivo articolo 8.

5. I prestatori di lavoro, occupati, in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni".

Ma siamo sicuri che l'appalto di servizio di movimentazione manuale del feretro integri la fattispecie di cui all'art. 1, comma 1 e sia pertanto illegittimo? Si potrebbe sostenere che l'attività di movimentazione manuale del feretro non possa essere separata da un concetto unitario di servizio funebre. La fornitura dei necrofori da parte di altra impresa integrerà, così, un appalto di mera manodopera vietato dall'art. 1, legge n. 1369/60. In realtà per sostenere questa tesi ci si basa su un presupposto che non trova nessuna corrispondenza normativa: quello del servizio funebre inteso come concetto unitario; si tratta di una forzatura concettuale posto che l'impresa funebre e quindi anche il servizio funebre non hanno, come si è detto, una definizione normativa. D'altronde la legge 1369 del 1960, come sostenuto nel celebre manuale di diritto del lavoro Carinci- De Luca Tamajo - Tosi - Treu, "non esclude alcun vero e proprio appalto o subappalto: tale, infatti, non è un contratto col quale uno commette ad un altro la sola esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita da lui stesso e non, come dovrebbe ai sensi di codice, il compimento di un'opera o di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (ex art. 1655 c.c.)". Il problema, dunque, sembra non potere essere definito aprioristicamente. L'appalto di necroforaggio, come l'appalto di facchinaggio, può essere - ma non necessariamente è - un caso vietato di appalto di manodopera. Si dovrà valutare caso per caso. Ma il criterio per distinguere un appalto lecito da uno illecito non è connesso al concetto di servizio funebre e alla sua presunta stretta connessione con il trasporto. Esso è invece legato alla esistenza di un reale appalto

dove l'appaltatore sia dotato di sufficiente autonomia organizzativa e gestionale; se invece si ravvisasse la presenza di quegli indici elaborati dalla giurisprudenza che evidenziano nell'appaltatore un imprenditore non genuino (sottoposizione del personale alla direzione gerarchica dell'appaltante, autorizzazione e coordinamento di quest'ultimo in materia di ferie permessi e assenze, omogeneità dell'orario lavorativo e intercambiabilità di ruolo con altri dipendenti dell'appaltante - Pret. Milano 8/4/98, est. Peragallo, in D&L 1998, 706) si sarebbe in presenza di un appaltatore fittizio. Se l'impresa di trasporto opera con una propria struttura organizzata e corre in proprio il rischio d'impresa si sarà in presenza di un appalto lecito. Se si dimostrerà la presenza degli indici si potrà dire, anche per il caso in esame, di essere in presenza di una fattispecie vietata ex art. 1 della legge 1369/60, comportando ciò la nullità del contratto e la dipendenza dei lavoratori "forniti" direttamente in capo all'imprenditore che ne ha utilizzato le prestazioni lavorative. Entriamo, a questo punto, nel dettaglio dell'elaborazione giurisprudenziale sugli indici rivelatori dell'appalto non genuino. Così la Cassazione: "ai fini della distinzione tra appalto lecito e interposizione vietata dall'art. 1 l. n. 1369 del 1960, occorre in concreto accertare se oggetto del contratto di appalto sia un'attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, poiché solo in questo caso risulta possibile configurare la necessaria organizzazione e l'autonoma gestione dell'appaltatore, condizioni della liceità dell'appalto. È pertanto necessario individuare, anche mediante esame complessivo delle clausole, la comune intenzione delle parti, con particolare riguardo all'utilità finale connessa ai servizi appaltati, per poi verificare se nella fase di svolgimento del rapporto l'originaria convenzione sia stata modificata, e in quale misura" (Cass. Civ., sez. lav., 30 maggio 2001, n. 7362 in Riv. It. Dir. lav. 2002, II, 36). Ancora: "ai fini della configurabilità del divieto di appalto di manodopera di cui all'art. 1 legge n. 1369 del 1960, al di fuori delle ipotesi presuntive previste dal comma 3 di tale articolo, occorre in concreto accertare la qualità, le caratteristiche e la specializzazione dell'impresa dovendosi verificare, in particolare, anche in caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, se il presunto appaltatore abbia dato vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma ed abbia assunto, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito, tenuto conto che un'autonomia gestionale, relativa alla conduzione aziendale, alla direzione del personale, alla scelta delle modalità e dei tempi di lavoro, è configurabile anche se le ca-

ratteristiche del servizio affidato siano determinate dal committente.” (Cass. Civ. sez. lav., 12 dicembre 2001, n. 15665 in Giust. Civ. Mass. 2001, 2135). In materia di appalto di facchinaggio è poi interessante quanto sostenuto sempre dalla Cassazione “... sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscono un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltatore sulle persone dipendenti dall'altro soggetto” (Cass. Civ. sez. lav., 25 giugno 2001, n. 8643 in Giust. Civ. Mass. 2001, 1255). Chiara è anche la già menzionata pronuncia della Pretura di Milano: “... sono inoltre indici rivelatori di un appalto di mere prestazioni di lavoro: la sottoposizione del detto personale alla direzione gerarchica dell'appaltante; l'autorizzazione e il coordinamento di quest'ultimo in materia di ferie, permessi e assenze; l'omogeneità dell'orario lavorativo e l'intercambiabilità di ruoli con altri dipendenti dell'appaltante” (Pret. Milano 8 aprile 1998, in D&L 1998, 706).

Più complesso sembrerebbe invece il caso dell'appaltatore che utilizzi macchine e/o attrezzature del committente (es. autofunebre – macchine per la movimentazione di feretri) fornendo magari la prestazione lavorativa dell'autista. In tal caso infatti opererebbe la presunzione di cui all'art. 1, comma 3 della legge 1369/60 che reputa illecito l'appalto qualora l'appaltatore “impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante”. Saremmo qui in presenza di un elemento presuntivo a favore della non genuinità dell'appalto di servizi da valutarsi, in ogni caso, insieme agli altri indici sopra citati. Anche in tal caso, però, la giurisprudenza si è recentemente espressa mitigando notevolmente l'apparente rigore del testo normativo: “Ai fini della configurabilità dell'infrazione al divieto di appalto di mano d'opera di cui all'art. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369, ove sia accertata la autonoma organizzazione dell'impresa appaltatrice, tipica di una impresa vera e propria, non sono applicabili gli elementi presuntivi (impiego da parte dell'appaltatore di capitale, macchine ed attrezzature forniti dall'appaltante) di cui al comma 3 dello stesso articolo.” (Cass. Civ. sez. lav., 19 aprile 2001, n. 5737 in Giust. Civ. Mass. 2001, 824). La giurisprudenza sembra dunque orientata senza troppe oscillazioni nel ritenere necessario, ai fini dell'operatività del divieto di interposizione di manodopera, un esame caso per caso della genuinità dell'appaltatore da effettuarsi utilizzando gli indici da essa stessa elaborati.

4. La riforma del mercato del lavoro e l'interposizione di manodopera.

Come si è visto la giurisprudenza ha già fortemente ridimensionato gli ambiti del divieto di interposizione e intermediazione di manodopera interpretando negli anni la legge n. 1369/60. La legge n. 196 del 24 giugno 1997 (cd. Legge Treu), liberalizzando parzialmente il mercato del lavoro, aveva fatto salva la legge del 1960 introducendo il lavoro interinale che comunque rappresentava un'eccezione e come tale era ammessa solamente in presenza di determinati requisiti per l'agenzia che forniva il lavoratore e per l'impresa utilizzatrice. Ma la stoccata finale nei confronti della legge sul capolarato viene dal disegno di legge contenente “Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” approvato in via definitiva dal Senato in data 5 febbraio 2003 ed in attesa, al momento in cui si scrive, di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale legge delega prevede all'art. 1, comma 2, lettera m) la “abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina...”. La nuova disciplina dovrà essere basata su alcuni criteri individuati dalla legge delega tra i quali l'autorizzazione della somministrazione di manodopera solo da parte di determinati soggetti; la chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di interposizione illecita o laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro; utilizzazione di meccanismo certificatorio previsto dalla stessa legge ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore.

Come si vede, il legislatore delegante ha fatto proprio quanto elaborato dalla giurisprudenza relativamente agli indici che permettono di individuare la genuinità o meno dell'appaltatore. Non resta ora che attendere la disciplina delegata per verificarne l'adattamento al rapporto tra impresa di onoranze funebri e appaltatore di servizi di trasporto funebre.

(*) *Funzionario della Città di Torino*